



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 242 del 09/04/2020

OGGETTO: Convenzione per l'attivazione della struttura alberghiera Hotel Aurora di Cecina per ospitare personale sanitario dipendente in servizio alla struttura di cure intermedie Covid a Cecina e per il personale in servizio ospedaliero avente titolo.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Convenzione per l'attivazione della struttura alberghiera Hotel Aurora di Cecina per ospitare personale sanitario dipendente in servizio alla struttura di cure intermedie Covid a Cecina e per il personale in servizio ospedaliero avente titolo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019: “*Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale*”;

RICHIAMATE le seguenti precedenti deliberazioni del direttore generale sull’assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l’articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale;

PREMESSO, per quanto riguarda l’oggetto specifico del presente provvedimento, che fra gli interventi emergenziali che si sono avvicendati negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell’epidemia da COVID-19, è stata emanata anche l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*”, che dispone, fra l’altro, che le Aziende Unità Sanitarie Locali possono individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi;

VISTA la lettera circolare dell’Assessore regionale al Diritto alla Salute, Welfare, Integrazione Socio Sanitaria e Sport, A00-GRT Prot. 114784 del 23 marzo 2020 che ha previsto di rendere disponibili gratuitamente strutture alberghiere per le categorie di personale sanitario ivi indicate;

ESAMINATA la successiva lettera circolare della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta Regionale della Regione Toscana A00-GRT Prot. 123935 del 31 marzo 2020 che parimenti disciplina l’argomento stabilendo requisiti di priorità per consentire l’alloggio a:

- medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che abbiano necessità di reperire un alloggio a seguito dell’assunzione con procedura di urgenza disposta dall’Azienda USL, essendo il loro domicilio troppo distante dalla sede di assegnazione (questo intervento può avere durata per 30 giorni);
- medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che siano in servizio in un reparto ad alto rischio di infezione e, ancorché negativi al coronavirus, vogliano continuare a lavorarvi, trovando una sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari conviventi, con priorità per coloro che hanno all’interno del nucleo familiare persone ad elevato rischio in caso

di contrazione del Covid-19 (questo intervento può avere durata sino al termine della situazione di emergenza epidemiologica);

RILEVATO, invece, che i dipendenti risultati positivi al coronavirus, ma asintomatici o paucisintomatici, in infortunio lavorativo senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, potranno essere più utilmente collocati, invece, negli alberghi sanitari a tal fine allestiti con separati atti:

CONSIDERATO che a Cecina è stata attivata una struttura per Cure Intermedie Covid a cui sono addetti medici e dipendenti dell'Azienda USL che, lavorando in reparto ad alto rischio, possono trovare una sistemazione diversa dal proprio domicilio, mentre la medesima necessità sussiste per personale ospedaliero di Cecina in servizio presso reparti ad alto rischio;

RISCONTRATO che, sulla base delle indicazioni regionali, la Direzione della Zona Distretto della Bassa Val di Cecina e Val di Cornia (Società della Salute Valli Etrusche) ha individuato la struttura alberghiera Hotel Aurora a Cecina (Società Gest.Com.Tur Srl) dotata di 20 camere con bagno;

PRESO ATTO che l'Azienda USL ritiene di non dover occupare tutta la struttura, come prescritto per gli alberghi sanitari, ma di prenotare al momento solo 9 camere e che eventualmente, ma solo con separato atto, in caso di necessità potrà essere acquisita la disponibilità di ulteriori alloggi e di alberghi;

ACCERTATA l'estrema urgenza di dover provvedere in merito essendo avviato il collocamento dei dipendenti richiedenti;

DATO ATTO che l'ordinanza n. 15 del presidente della Regione ha previsto la stipula di convenzioni con i contenuti minimi e le condizioni economiche ivi previste;

TENUTO CONTO che una parte dei servizi a carico della Azienda USL può essere garantita, per funzionalità complessiva, dalla medesima struttura che gestisce le camere trattandosi, peraltro, di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili;

RICAPITOLATE come segue le tariffe per la messa a disposizione delle nove camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate:

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno;
- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani): compresa nel costo a giornata;
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): Euro 6 ogni 2 giorni;
- ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): Euro 4 ogni 7 giorni;
- pulizia giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani: compreso nel costo a giornata;

PRECISATO che rimangono invece interamente a carico dell'Azienda USL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- giornata alimentare (se ed in quanto il dipendente ne abbia diritto);
- pulizia, sanificazione e disinfestazione a fine quarantena per ogni singola camera o appartamento;

VISTO il testo di convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale per disciplinare il rapporto della durata di 30 giorni, con diritto di recesso su preavviso di 7 giorni, mentre una settimana prima

della scadenza ciascuna parte potrà manifestare la volontà di concludere alla scadenza o di prorogare per un ulteriore tempo secondo le regole stabilite dall'ordinanza regionale;

CALCOLATA presuntivamente come segue la spesa per il periodo temporaneo di 30 giorni:

- Costo a camera € 30,90 x 9 camere x 30 giorni = 8.343,00;
 - Costo per ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): € 6 x 9 camere x 15 volte = Euro 810,00;
 - Costo per ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): € 4 x 9 camere x 4,5 volte = Euro 162,00;
- Totale = Euro 9.315,00 + IVA 10% (10.246,50);

PRECISATO che le prestazioni saranno remunerate solo se effettivamente erogate agli ospiti alloggiati;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare tutto quanto detto sopra in estrema urgenza;

VISTO l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che stabilisce di tenere distinti gli accadimenti contabili relativi all'emergenza utilizzando un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20";

PRESO ATTO che il competente Dipartimento Economico ha creato un apposito progetto "AUTOFIN/COVID19" da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti ed ordinativi di spesa;

EVIDENZIATO che il costo presunto per 30 giorni, pari ad € 10.246,50 (IVA inclusa), sarà imputato sul conto economico 31025141 "Altri Servizi" nell'ambito del codice univoco "COV 20";

ACCERTATO che trattasi di un costo dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi della malattia diffusiva e che, pertanto, esso non è previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dal decreto legge n. 18 sopra citato;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso;

RITENUTO di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di attuare senza indugio le misure previste dalla normativa emergenziale a favore del personale sanitario;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra elencate:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale per l'utilizzo temporaneo ed urgente dell'Hotel Aurora di Cecina al fine di ospitare personale sanitario dipendente in servizio alla struttura di cure intermedie Covid a Cecina e per il

personale in servizio ospedaliero avente titolo, come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 18 marzo 2020 e dalle successive circolari attuative regionali;

2. di dare mandato ai competenti uffici per le verifiche, ispezioni e gestione delle attività riportate in convenzione precisando che l'accesso dei dipendenti presso gli alloggi deve essere disposto dalla Azienda USL, con i propri servizi sanitari o sociali, a seguito di comunicazioni scritte;
3. di imputare il costo presunto stimato su di 30 giorni, pari ad € 10.246,50 IVA inclusa, al conto economico 31025141 "*Altri Servizi*" nell'ambito del codice univoco "COV 20", costo che è dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi del COVID-19 e, pertanto, non previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo viene espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
4. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
5. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
6. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASANI MARIA LETIZIA

DATA FIRMA: 09/04/2020 17:50:27

IMPRONTA: 66383833363538653163383739643630383462303865323636623665613666353634653866376566